

MAURO NEQUIRITO, *Carte di regola e autonomia: (solo) un equivoco?*, in «Studi Trentini. Storia» (ISSN 2240-0338), vol. 102/2, (2023), pp. 279-290.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - Archivio della storiografia trentina, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - History, Religion and Philosophy Journals Online Access.

Il materiale sul sito [HeyJoe](#) è disponibile sotto licenza CC BY-NC-ND 4.0: può essere scaricato, stampato e condiviso per uso non commerciale, con attribuzione e senza modifiche.

This article has been digitised within the project ASTRA - Archivio della storiografia trentina through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - History, Religion and Philosophy Journals Online Access platform.

The material on the [HeyJoe](#) site is available under the CC BY-NC-ND 4.0 license: it can be downloaded, printed, and shared for non-commercial use, with attribution and without modifications.

### Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

### Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini. Storia	a. 102	2023	n. 2	pp. 279-290
------------------------	--------	------	------	-------------

## Carte di regola e autonomia: (solo) un equivoco?

MAURO NEQUIRITO

È sufficiente leggere gli interventi che periodicamente compaiono sul quotidiano locale nella rubrica riservata alle comunicazioni dei lettori – spesso in concomitanza con eventi celebrativi e commemorativi particolarmente ‘caldi’ – per constatare come le vicende passate del territorio trentino, più o meno lontane nel tempo, siano ancora oggi oggetto di discussioni e coinvolgano un pubblico vario. In questo senso quella del Trentino è una storia viva e pulsante, non solo se si volge l’attenzione agli ambienti deputati alla ricerca – dove il confronto tra studiosi a volte di orientamenti diversi costituisce la prassi – ma anche, per l’appunto, presso chi non appartiene ad ambienti accademici, né ad altri assimilabili per il tipo di approccio alle discipline storiche.

Le principali linee interpretative emerse nel corso del tempo in merito alla nostra storia regionale hanno costituito l’oggetto di un editoriale di Emanuele Curzel comparso nel primo numero di “Studi Trentini. Storia” dell’annata 2011, dal titolo *Gli studi trentini e le grandi narrazioni*, uno scritto che a suo tempo aveva suscitato un interessante dibattito confluito in alcune osservazioni di autori diversi comparse sui numeri successivi della rivista. Tra le grandi narrazioni individuate nella storiografia trentina, oltre a quella irredentista, o “del destino italiano”, e a quella della “nostalgia tirolese” (che talvolta, ma non sempre, si iscrive in una più vasta *Habsburger-Nostalgie*), Curzel menzionava una narrazione “del destino autonomista”. Questo editoriale ha a che fare con quest’ultima.

*Carte di regola: dal documento al simbolo*

Accade ormai con una certa frequenza che anche delle carte di regola (le compilazioni statutarie elaborate nell’età medievale e in quella moderna

dalle comunità di villaggio trentine) si parli al di fuori della sfera specialistica, essendo ormai opinione di molti che si possa ricollegare il passato regionale alle problematiche del tempo presente e che la storia locale – persino quella di tempi ormai lontani; i documenti di cui qui si tratta hanno cessato definitivamente di essere in vigore nel 1810 – possa essere addirittura fonte di ispirazione per scelte future. Spesso a questi statuti rurali è attribuito il ruolo di documenti-simbolo di una vocazione plurisecolare delle popolazioni trentine all'autogoverno, facendone eloquenti testimonianze, per l'apunto, del "destino autonomista" di questo territorio.

Valutazioni di questo genere, a essere sinceri, si debbono più che altro a personalità politiche locali e/o del mondo della cultura inteso in maniera generica; meno frequentemente, oppure con l'impiego di toni più sfumati, a studiosi di storia che conoscano sufficientemente la questione. A tal proposito, anche il sottoscritto è andato a collocarsi in qualche occasione, convegnistica e di altro genere, più o meno apertamente sul versante dei 'negazionisti', ossia di chi ritiene che una simile lettura delle carte di regola sia quanto meno enfaticata se non addirittura errata.

Tuttavia, perfino con coloro i quali si mostrano più favorevoli a tale interpretazione crediamo si possa registrare un'ampia condivisione su un minimo comune denominatore, vale a dire che non sia corretto stabilire un nesso di causa-effetto tra l'autogoverno del territorio trentino d'antico regime simboleggiato dalle carte di regola e l'autonomia del Trentino contemporaneo sancita nello statuto del 1948 e poi in quello del 1972. Benché nessuno in realtà abbia forse mai formulato la questione in maniera così approssimativa, un parallelo tra istituzioni di epoche così lontane suscita se non altro perplessità e, per lo meno presso un pubblico interessato alla storia regionale ma poco provvisto di strumenti critici, può avere favorito la ricezione di un messaggio distorto. Come è noto, infatti, l'organizzazione pluricentrica caratteristica dell'età medievale – che nei territori appartenenti all'Impero romano germanico come quello trentino-tirolese può essere estesa a tutto l'antico regime o per lo meno fino alle riforme dell'età dell'assolutismo illuminato – implica di per sé la concessione, da parte dei principi territoriali e dei sovrani, di ampi ambiti di autogoverno, non solo a comunità rurali, ma anche a interi territori, a città, a organismi politico-amministrativi. Dunque, tutto questo non costituiva una caratteristica precipua del mondo rurale della regione cui qui ci si riferisce.

Senza contare poi che convogliare tutta l'attenzione sulle carte di regola, invece di estenderla alla complessa realtà delle comunità rurali dotatesi di queste normative (e considerato inoltre che in qualche luogo non ne sono state rinvenute, come si accennerà poi) significa fare di queste fonti, se l'espressione non è troppo forte, una sorta di feticcio. È bene comunque

precisare che un giudizio così severo è formulato sulla scorta di specifici interessi di ricerca, rivolti innanzi tutto agli aspetti politico-istituzionali e amministrativi, mentre per studiosi di storia socio-antropologica, economica o del diritto, la prospettiva cambia e di conseguenza la visione può mutare in maniera sostanziale.

*Poca uniformità, tante varianti*

Si deve precisare innanzitutto che le carte di regola costituiscono una tipologia documentaria solo in apparenza uniforme, nonostante a una prima lettura questo genere di fonti possa apparire come un insieme organico. Ricordiamo incidentalmente che la loro stessa denominazione, “carte di regola”, evocata ormai come un *topos*, non è l’unica posta in testa a questi documenti. L’espressione “regola” è invece diffusa capillarmente e racchiude in sé diversi significati: la riunione con scopi deliberativi dei “vicini”, i membri della comunità (e per estensione la comunità stessa), l’insieme dei suoi beni e il territorio racchiuso entro i suoi confini oppure, in qualche caso, porzioni diverse dello stesso, ciascuna contraddistinta dal proprio toponimo: un esempio in tal senso è rappresentato dalla carta di regola seicentesca di Borgo Valsugana.

Il primo dato che salta all’occhio è la diversa dimensione dei vari statuti: si va da quelli formati da pochissimi articoli ad altri che ne raccolgono centinaia. Molteplici possono essere le ragioni di tale diversità: l’epoca in cui le singole carte di regola furono compilate (alcune in tempi precoci, altre più tardive; quasi tutte furono aggiornate nel corso del tempo, anche più volte), le differenti dimensioni delle comunità che le produssero, la collocazione altimetrica di queste ultime e conseguentemente la diversa importanza delle tre componenti dell’economia agro-silvo-pastorale, l’estensione del territorio comunale. Relativamente a quest’ultimo punto va rilevato che villaggi limitrofi e dalle dimensioni abitative simili potevano essere dotati di beni silvo-pastorali dall’ampiezza anche molto diversa (quelli che ne erano poco provvisti pagavano un canone di affitto a una comunità vicina ben fornita) e che, per motivare tali difformità, sarebbe necessario – se i documenti lo consentono – ricostruire il formarsi nel corso dei secoli di ciascun patrimonio comunitario. La comunità di Levico (così come l’odierno comune), ad esempio, possedeva ampie estensioni pascolive sugli Altipiani Cimbri, precisamente nei pressi di Luserna, cui detti monti e pascoli sembrerebbero essere assai più attinenti.

Infine, un certo peso nel determinare il numero degli articoli contenuti in una carta di regola lo ebbe probabilmente anche lo spazio che una

determinata comunità, intenzionalmente o per carenze nella fase di elaborazione del proprio statuto, lasciava alla consuetudine trasmessa oralmente, ricorrendo a quest'ultima nei casi controversi o non contemplati nello statuto stesso. È un problema che rimanda alla non esaustività delle normative rurali trentine, neppure quando nel corso del tempo erano ormai lievitate al limite del farraginoso, e che dunque invita alla prudenza nell'attribuire alle carte di regola il ruolo di fonti di esclusiva importanza per le comunità che le avevano prodotte.

Non si trattava solo del ricorso alla tradizione con funzioni sussidiarie rispetto alle norme scritte bensì, sovente, dell'esistenza di altre prescrizioni che affiancavano la carta di regola. Prendendo in considerazione ad esempio lo statuto cinquecentesco di Grigno (comunità che per tutelare le proprie aree silvo-pastorali sostenne continui contenziosi con le comunità venete confinanti), vi si trovano solo cinque articoli concernenti la materia boschiva; la necessità di metterne per iscritto degli altri si ravvisò solo nel Settecento, ma non furono aggiunti alla carta di regola come parte integrante della stessa, bensì comparvero sotto forma di delibere comunitarie. L'esempio di Grigno non era certo isolato, ma per rispondere in maniera esaustiva a questo e altri interrogativi sarebbe necessario passare in rassegna tutto il complesso comunitario rurale dell'area trentina, mentre è proprio il lavoro di comparazione a essere stato finora carente in questo genere di studi. Comunque, anche lasciando da parte il caso specifico dei regolamenti boschivi, l'esistenza di norme accessorie escluse dalle carte di regola e volte a disciplinare singoli settori della vita comunitaria (il forno da pane, il macello, i pesi e le misure in vigore e altro ancora) era tutt'altro che un'anomalia.

Per trovare una spiegazione a questa variegata casistica non è forse azzardato appoggiarsi alle parole di Paolo Grossi, quando affermava che nel "medio evo giuridico [che] è un mondo di autonomie [...] è facile e semplice (quasi ovvio) ipotizzare in uno stesso luogo e all'interno di una stessa entità politica la concorrenza di una pluralità di ordinamenti ciascuno dei quali ha un suo ambito specifico, presuppone la convivenza e il rispetto con altri, non ha pretese di espansionismi onnicomprensivi" (*L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995, p. 226). Nonostante la citazione si riferisse soprattutto alle realtà urbane e al concetto della coesistenza di differenti fonti di diritto corrispondenti alla varietà delle componenti socioeconomiche della civiltà medievale – e anche a Trento esistevano ad esempio statuti dei mercanti accanto a quelli cittadini – non è errato adattarla alle normative non solo delle due o tre esigue realtà propriamente cittadine, ma anche dei più modesti insediamenti rurali del territorio.

Va anche detto – gli studiosi che se ne occupano lo sanno bene – che le carte di regola trentine non costituivano un *unicum* nelle Alpi centro-

orientali e orientali. Normative analoghe, recanti finanche la medesima denominazione, si rinvennero nell'area veneta confinante, mentre in quella tirolese tedesca a nord di Trento l'espressione *Rigl*, presente in alcuni statuti rurali, sembra chiaramente mutuata da quella di "regola". Questo per sottolineare ancora una volta come siano molteplici le problematiche che si pongono all'attenzione di chi volesse approfondire le indagini. Ad esempio, rimanendo al livello degli studi statutari generalmente intesi, a volte le compilazioni che trattavano la materia civile e quella penale, così come gli statuti cittadini e quelli emanati a vantaggio di una specifica giurisdizione, contenevano prescrizioni normalmente presenti in una carta di regola (di tipo organizzativo, su coltivazioni, boschi, pascoli e via dicendo), che quindi si andavano a sovrapporre a quest'ultima.

### *Carte delle libertà e autorità superiori*

Le compilazioni statutarie più complete erano solitamente elaborate e promulgate da un'autorità superiore, lo stesso principe territoriale o il signore feudale di riferimento del luogo cui lo statuto era indirizzato. Le carte di regola invece sono tradizionalmente intese dalla storiografia che se ne occupa – in particolare proprio quella che individua in esse 'carte delle libertà' – come normative scaturite dalle necessità delle comunità rurali e nate in seno a queste ultime. Pur se molte volte è stato probabilmente così, non sono pochi, tuttavia, i casi in cui questo assunto deve essere posto in discussione.

Agli inizi del Cinquecento ad esempio le comunità di Sover, Sevignano e Villamontagna, i cui territori costituivano tre giurisdizioni dipendenti direttamente dal Capitolo della cattedrale di Trento, si dotarono a breve intervallo l'una dall'altra di carte di regola piuttosto affini, tanto nella forma, che nel contenuto, a partire dalle premesse che ne motivavano la stesura. Si trattò dell'assunzione del primo dei tre statuti come modello per i due successivi – quello di Sover, in realtà, è speculare rispetto a quello di Sevignano, mentre il terzo, appena più tardivo, differisce nella forma ma sostanzialmente non nel contenuto – o in tutti e tre vi ebbe una parte l'autorità capitolare, la presenza dei giurisperiti della quale risalta all'interno del testo? E che dire del caso di Storo, la cui carta di regola nel 1480 fu desunta pari pari dal 'libro' dei Sindaci dello Statuto di Trento allora in vigore (vedremo poco sotto il caso analogo di Segonzano)? Eppure tra la città sede del vescovo e il borgo giudicario non vi era alcuna contiguità geografica, per tacere delle altre macroscopiche differenze tra le due realtà: si può davvero pensare che questa compilazione regoliera fosse scaturita da necessità espresse dalla

popolazione locale sulla base della propria situazione socio-economica e della conformazione del proprio territorio?

Gli esempi di ‘interferenze’ delle autorità superiori – come lasciano presagire i due casi appena menzionati – nei confronti delle ‘libertà’ fruite dalle comunità rurali, e dunque anche nelle rispettive compilazioni statutarie, non finiscono qui. Il diritto di regolamento maggiore attribuiva alle famiglie nobili che ne godevano tramite investitura conferita dal principe territoriale (il vescovo di Trento, teorico regolamento maggiore per tutte le comunità del principato, o il conte del Tirolo) la facoltà di presiedere le assemblee comunitarie e di emettere sentenze in materia di trasgressioni alle norme statutarie locali, mentre dove non esisteva tale diritto erano le stesse autorità della regola a esprimersi in merito. Di tale prerogativa solitamente recavano traccia gli articoli dello statuto rurale, che inoltre doveva essere approvato dal regolamento maggiore stesso, e sulla cui osservanza vigilavano attentamente le famiglie nobili interessate. Viceversa, le comunità gravate se ne sarebbero liberate volentieri e in qualche caso tentarono di farlo, ma senza successo, come accadde nel Settecento alla comunità di Telve di Sopra, nei cui confronti la regolania maggiore era esercitata dai baroni Buffa di Castellalto, giudicatura della Valsugana pertinente alla contea del Tirolo. La regolania maggiore, frequentissima in val di Non (dove era esercitata soprattutto dai Thun, ma anche dagli Spaur e in misura minore dagli Arsio o persino da famiglie nobili di importanza secondaria), appariva abbastanza diffusa anche altrove.

Quanto ai legami delle normative di carattere regoliero con i poteri superiori, questi si possono individuare, come si diceva, anche al livello degli statuti emanati in Trentino nella materia civile e penale.

Innanzitutto, il secondo ‘libro’ dello statuto di Trento di età clesiana intitolato *De Sindici* può essere considerato una sorta di grossa carta di regola valida per la città, che semmai si discostava da quelle compilate dalle piccole comunità rurali per il fatto di contenere anche divieti e obblighi concernenti le attività artigianali e norme di polizia urbana. Articoli di tal genere, tuttavia, si rinvenivano anche nelle compilazioni statutarie di qualche importante centro di valle, differentemente dagli insediamenti rurali d’alta quota, dediti essenzialmente all’allevamento del bestiame e alla silvicoltura.

Esempio analogo allo statuto di Trento è quello di Pergine del 1516 (la giudicatura tramite uno scambio di territori tornò nel 1531 al vescovo di Trento, che dalla seconda metà del Seicento non la concesse più in feudo ma la amministrò tramite suoi ufficiali), il cui terzo ‘libro’ consiste nelle *Ordinationes pertinentes ad regulam et regulanum*, intestazione quest’ultima che indica chiaramente come si trattasse di una carta di regola. Essa era però verosimilmente rivolta alla sola borgata (mentre gli articoli nella materia civile e penale erano in vigore per tutta la giudicatura), perché le comunità rurali

appartenenti a quel distretto erano poi dotate di carte di regola proprie (alcune precedenti, altre successive alla compilazione statutaria preminente dell'inizio del Cinquecento). Interessante sarebbe sapere se e come, qui e in altre situazioni simili, questi due livelli di normative regoliere interagissero.

La stratificazione statutaria era comunque una caratteristica delle fonti di diritto proprio, mentre Grossi per l'età del diritto comune, precedente le moderne compilazioni codicistiche, rifiutava invece il concetto di "gerarchia delle fonti". In effetti, anche la supremazia dello statuto di Trento del 1528 (con le edizioni e le aggiunte successive) nell'ambito delle terre vescovili trentine era più che altro teorico. In linea di massima, per risolvere vertenze locali si preferiva consultare, quando esistevano, gli statuti locali, purché non fossero in contrasto con la normativa che portava il nome della città vescovile.

Un altro caso interessante, in grado di suscitare interrogativi, è quello dello statuto dato alle stampe nel 1609 per la piccola giurisdizione di Segonzano, restituita dai conti del Tirolo negli anni Trenta del Cinquecento al vescovo di Trento, i cui confini coincidevano con la comunità omonima. Questa compilazione si presenta come una delle più composite e difformi dell'intero panorama statutario trentino d'antico regime. Era stato l'allora dinasta Innocenzo a Prato a predisporre tutto, e ciò fa cadere (non è l'unico caso) l'assunto secondo cui le norme racchiuse nelle carte di regola venivano sempre enunciate o dai rappresentanti delle rispettive comunità o dall'intera assemblea dei capifamiglia, affidandone poi la stesura a un notaio o a un altro giurisperito. L'a Prato, con lo scopo esplicitato nello statuto stesso a chiare lettere di fornire ai suoi sudditi norme atte a stabilire e mantenere l'ordine, aveva estrapolato, trasponendoli dal latino in volgare, alcuni articoli dal 'libro' *De Sindici* dello statuto di Trento di età clesiana. Gli era parsa un'operazione ragionevole, "perché all'Ufficio di Sindici della Città di Trento [...] simile puol esser l'ufficio delli Regolani, o giurati, o soprahuomini d'un Commune de Villaggj" (*Regole, ordini, statuti, transazioni, e convenzioni della Giurisdizione, e Comunità di Segonzano*, Salò, Comincioli, 1609, p. 3). A prescindere dalle perplessità che suscita l'affermazione del dinasta, nel suo equiparare un villaggio alla città di residenza vescovile, gli articoli in questione erano evidentemente – lo si può constatare leggendoli – del genere di quelli che altre comunità avrebbero normalmente inserito in una carta di regola. Sempre nella stessa compilazione compare però una parte intitolata *Regole alla Regola*, la quale si presenta pure come una carta di regola, benché composta da pochi articoli; ma essendo inserita in uno statuto di emanazione signorile non sembrerebbe essere nata in seno alla comunità.

Appare comunque chiaro che non siamo in presenza di una tipica carta di regola. Ulteriore complicazione, se così vogliam dire, sta nel fatto che il

volume si conclude con gli *Ordini boni, capitoli, e regola in scritto, per il governo del castello, giurisdizione, e del commune di Segonzano necessarij*, dove pure è nominata la comunità (“commune”), ma qui, pare, nei suoi rapporti con i signori e poi baroni a Prato.

Più simile al modello perghinese è quello dei Quattro Vicariati di Mori, Brentonico, Ala e Avio, vasti feudi ritornati nel 1532 al principato vescovile dopo il dominio veneziano e il provvisorio passaggio al Tirolo, e riottenuti il secolo successivo in amministrazione feudale dai conti di Castelbarco dopo aver appartenuto ai Madruzzo. Anche in questo caso – ma a differenza di Pergine si tratta di una fonte a stampa, datata 1619 – gli *Statuta civilia et criminalia Quatuor Vicariatuum* fatti compilare dai dinasti comprendono, smentendo il titolo, una terza parte costituita dagli *Ordini de sindici nei Quattro Vicariati. Aggiunti agli Statuti civili, et criminali anteriori*, in questo caso (ed è facile comprenderne il motivo) scritti in volgare. Si tratta infatti anche questa volta di una sorta di vasta carta di regola, ma di evidente emanazione signorile, indirizzata a tutti i luoghi compresi in questa estesa giurisdizione. Una situazione complessa, dove ancora una volta verosimilmente ci si trova in presenza di una stratificazione delle fonti normative, visto che è pervenuta fino a noi anche qualche carta di regola prodotta da comunità rurali e da borghi vicariatensi, non è dato sapere se in aggiunta o in deroga ai succitati *Ordini de sindici*. Come se ciò non bastasse, nella materia civile e in quella penale della compilazione castrobarcense sono compresi pochi articoli che altrove normalmente si rinvengono nelle carte di regola.

Un altro esempio di normativa uscita a stampa avente come oggetto la realtà rurale, che può essere assimilabile a una carta di regola valida per tutto il distretto giudiziario di riferimento, porta nell'intestazione *Ordini della valle di Ledro* e si affianca agli *Statuti della valle di Ledro*, concernenti invece la materia civile e quella penale, ma che contengono anche qualche articolo in materia boschiva. Entrambe le normative conobbero svariate edizioni tra Seicento e Settecento; un'edizione degli statuti, *Statuti della val di Leder*, data addirittura alla fine del XVI secolo. Gli archivi della val di Ledro, che all'inizio del Cinquecento era ritornata al vescovo tridentino rimanendo legata amministrativamente alla pretura di Riva, sono fortemente depauperati degli atti antichi a causa delle distruzioni risalenti ancora alla Prima guerra mondiale. Si sono salvate alcune pergamene ma, ammesso che ne esistessero, nessuna carta di regola. Mostra qualche attinenza con l'oggetto qui trattato soltanto un regolamento boschivo riguardante lo sfruttamento di un monte goduto in maniera indivisa fra tre delle comunità rurali esistenti nella valle.

In definitiva le carte di regola, soprattutto se pensiamo al diritto di regolato maggiore sopra citato, ma anche ai rapporti di queste normative con gli statuti in vigore nelle diverse giurisdizioni in cui era suddiviso amministra-

tivamente l'intero Tirolo, non vanno interpretate sempre e unicamente come 'carte delle libertà' ed espressione diretta della volontà comunitaria. Nell'ambito del territorio trentino dell'antico regime, come si è visto, le situazioni erano molteplici. Pensiamo anche alle *Waldordnungen* dell'età moderna, di emanazione principesca, che in alcune aree del Trentino ormai da secoli unite alla contea del Tirolo andavano talvolta a collidere in materia boschiva con le locali carte di regola.

Alle osservazioni fin qui formulate, aggiungiamo il fatto che in qualche località le comunità non si dotarono affatto di carte di regola, almeno allo stato attuale delle conoscenze. I casi riconosciuti sono quelli di Primiero e del Tesino, dove ciò nonostante era presente una vivace vita comunitaria, attenta tutrice dei diritti locali nei confronti degli attacchi mossi dalle autorità dinastiali e dagli ufficiali del conte del Tirolo. Esistevano anche situazioni isolate di villaggi trentini privi di statuto regoliero, verosimilmente non molti: si veda comunque l'esempio di Flavon, studiato recentemente.

### *Comuni e beni comuni*

Fin qui, se vogliamo dire così, la *pars destruens* di questo scritto, dove si è cercato di motivare attraverso qualche esempio l'imbarazzo suscitato – crediamo non solo nell'autore di queste pagine – dal fatto che in molte occasioni pubbliche, anche se per lo più con intenti divulgativi caratterizzati perciò da semplificazioni piuttosto che da problematizzazioni, le carte di regola siano celebrate alla stregua di vessilli della tradizione autonomista trentina e quasi fossero il *brand* dell'antica organizzazione comunitaria locale.

Concentrarsi esclusivamente sulle carte di regola come se si trattasse di documenti che possono parlare da sé, avulsi dalle realtà che li avevano prodotti, rischia inoltre di distogliere l'attenzione (e di non favorire approfondimenti, per chi tra i non addetti ai lavori nutrisse tale desiderio) sia dalle caratteristiche intrinseche delle comunità rurali, o di villaggio, di questo territorio, sia da quanto accadde dopo l'abolizione delle carte di regola stesse, nel 1810, con l'introduzione delle prime moderne normative comunali e poi con gli sviluppi successivi del comune otto-novecentesco.

Le organizzazioni di villaggio trentine – benché, al solito, con differenze da caso a caso – erano accomunate da due tratti fondamentali (che però non vanno intesi come assolutamente peculiari, tanto meno nell'ambito del mondo alpino), sui quali vale la pena di orientare l'attenzione, proprio perché possono costituire quel filo conduttore, della cui esistenza taluni vanno affannosamente in cerca, tra le istituzioni medievali e dell'età moderna improntate all'autogoverno e l'autonomia contemporanea; che innanzi tutto si

distinguono per la differente pregnanza del potere centrale nelle due diverse epoche.

Il primo tratto che stava alla base delle antiche comunità trentine, cui consegue il secondo, è che questi organismi, sia nella forma di entità singole, sia come parti di un complesso comunitario (ad esempio quello fiemmese), erano proprietari della stragrande maggioranza delle aree silvo-pastorali del Trentino e che queste sono poi confluite nel comune moderno. Si tratta di un dato abbastanza caratterizzante rispetto alla situazione di altre regioni italiane e che ci distingue anche dal vicino Alto Adige, dove la situazione è assai più diversificata.

Il secondo elemento che connotava le comunità rurali trentine è rappresentato dal tipo di utilizzo di questi beni che, mediante formule anche sensibilmente diverse da luogo a luogo, avveniva secondo la modalità collettiva: il pascolo era comune, la malga altrettanto, l'accesso ai boschi per le esigenze dei singoli nuclei famigliari era garantito dietro l'osservanza di minuziose prescrizioni, ma per il resto senza oneri particolarmente gravosi. A dire il vero, anche beni privati come i campi coltivati erano aperti al libero pascolo durante la stagione improduttiva; una sorta di servitù, quest'ultima, che non disturbava i proprietari di detti fondi e che i governi faticarono a togliere, sicché in qualche località sopravvisse addirittura fin nella prima metà del Novecento se non oltre.

Questi due elementi che stavano alla base dell'antica organizzazione rurale della montagna trentina andarono poi a riversarsi, come si è detto, nel comune otto-novecentesco, anche se, rispetto alla variopinta realtà delle comunità rurali, le modalità nella fruizione dei beni comunali furono uniformate e regolate. Tanto per fare un esempio, era attraverso le periodiche sessioni forestali che i censiti presentavano alle autorità le necessità di prodotti boschivi da parte di ciascuna famiglia. Per il resto, i comuni trentini continuarono a possedere i loro beni silvo-pastorali, quasi sempre rilevanti e in molti casi assai vasti, via via provvedendo, dietro l'impulso delle leggi austriache emanate allo scopo, a sciogliere o almeno a disciplinare tramite regolamenti più moderni le promiscuità. Ne esistevano sia con i comuni vicini, poiché nell'antico regime monti posseduti in comproprietà tra due o più comunità rurali costituivano quasi la prassi, sia con nobili o con altri enti dai quali detti comuni venivano sub-infeudati.

Non solo alcuni comuni, ma anche gruppi particolari di soggetti riscattarono i vicoli feudali rispetto a certi monti il cui utilizzo non era appannaggio di tutti i censiti ma solo dei discendenti dei titolari cui tale bene era stato concesso in feudo in tempi antichi.

Lo stato ottocentesco in generale non amava queste situazioni e tuttavia nel caso dell'Austria ci si accontentò di regolarle, mentre la prospetti-

va cambiò radicalmente in senso peggiorativo sotto l'Italia fascista, in seguito alla nota legge del 1927, n. 1766, sull'accertamento e la liquidazione degli usi civici. Si noti che quest'ultimo termine, sconosciuto alla giurisprudenza austriaca, fece allora la sua comparsa in Trentino (e in Alto Adige) per la prima volta. Con il ritorno alla vita democratica alcuni enti collettivi via via recuperarono del tutto o in parte i diritti perduti e alcuni sono ancora in vita. Caratterizzati da tratti privatistici e pertanto chiusi all'ingresso di gente nuova sono il feudo di Rucadin, il Monte feudale di Predazzo, il Consorzio dell'Alpe Vederna, alcune consortele a Rabbi; in equilibrio tra pubblico e privato la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez.

Per quanto concerneva i comuni, ormai incardinati nelle struttura statale, il loro funzionamento nell'Ottocento fu sottoposto alle leggi comunali promulgate nel corso del tempo: quella italiana per i comuni del Regno, quando le amministrazioni locali furono sottoposte a forti restrizioni; quella del 1819 per il Tirolo e Vorarlberg, normativa scarsa, mentre nella prassi i comuni anche in questo caso erano rigidamente posti sotto il controllo delle autorità statali periferiche; quello del 1866 (preceduto da uno del 1849 poco o nulla applicato), che conferì ai comuni tirolesi e in generale a quelli austriaci ampio margine di manovra, dove lo stato si accontentava di controllare la congruità delle procedure finanziarie ma non entrava nel merito delle scelte degli amministratori comunali, come aveva sottolineato già Maria Garbari in alcuni suoi saggi di parecchi anni fa.

I recentissimi accorpamenti comunali, che al contrario di quelli attuati nell'età napoleonica e poi sotto l'Italia del Ventennio sono stati realizzati per la prima volta in maniera consensuale (infatti, nell'ambito del territorio provinciale, non si è registrata un'unanime adesione), sono in controtendenza rispetto alla storia delle comunità e dei comuni trentini attraverso i secoli. Benché non ovunque, già presso le antiche comunità rurali dopo l'età medievale vi fu una propensione alla disgregazione in tante entità minori e allo scioglimento di enti comunitari complessi probabilmente preesistenti, ad esempio quelli di origine pievana, dei quali non sempre si conservano tracce documentarie sufficienti. Anche questo potrebbe essere un tema da approfondire da parte della ricerca storica. Alla fine dell'antico regime le comunità trentine probabilmente avevano raggiunto ben oltre le quattrocento unità. La maggior parte di esse, divenute ormai comuni, chiesero al governo austriaco della Restaurazione, che aveva preannunciato questa possibilità, di riacquistare la loro individualità staccandosi dai più grandi comuni di aggregazione istituiti nel 1810 sotto il napoleonico Regno italiano e per lo più poco graditi alle popolazioni trentine. Anche gli accorpamenti comunali di epoca fascista furono abbastanza osteggiati, in un contesto dove i comuni erano rigidamente sottoposti al controllo di uno stato decisamente autoritario. Il

quale però concesse la formazione delle prime ASUC, amministrazioni separate di uso civico, esaudendo le richieste degli ex comuni divenuti frazioni che intendevano fruire da soli delle proprie risorse silvo-pastorali e non desideravano condividerle con tutti i censiti del macrocomune.

Quanto all'oggi, si ritiene di non sostenere nulla di azzardato affermando che, al netto delle frequenti diatribe tra questi organismi e i comuni, le ASUC possono essere considerate le più dirette eredi dell'antica gestione regoliera, quando essa era, almeno teoricamente, espressione della volontà dei "vicini", vale a dire delle famiglie tradizionalmente appartenenti al consesso comunitario e di quelle accolte nel corso del tempo. ASUC il cui ulteriore incremento – erano già intorno al centinaio alcuni anni fa – è probabilmente una conseguenza delle fusioni comunali.

Che in questo mondo occidentale costruito su modello unico – dove il concetto di identità locale a un livello colto spesso ormai viene scansato ritenendolo obsoleto e finanche pericoloso – qualche ex comune trentino non intenda condividere con gli altri membri del nuovo e più grande comune di aggregazione monti e pascoli che gli appartengono da secoli, non suscita nell'autore di questo editoriale alcuna riprovazione, né tanto meno lo induce a muovere accuse di campanilismo o di ristrettezza mentale. Forse perché questo cosmopolitismo a volte un po' approssimativo e banalizzato induce come reazione a simpatizzare per lo spirito delle antiche comunità rurali; le quali poi, come molta letteratura storico-antropologica di questi ultimi decenni ha dimostrato, davvero chiuse non furono mai.